CONTRATTO NORMATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E
SERVIZI CORRELATI PER EQUITALIA SUD S.p.A LOTTO N
CIG
tra
Equitalia S.p.A. (di seguito brevemente "Equitalia" o "Stazione appaltante") con sede legale in
Roma, Via G. Grezar, n. 14, C.F. e P.I. 08704541005, in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo "Appaltatore") con sede legale in,
via n, C.F. e P.I. n, in persona del rappresentante legale,
, domiciliato per la carica ove sopra,
entrambe di seguito congiuntamente indicate "Parti".
Premesso
- che con Disposizione del Vice Presidente n del, Equitalia ha avviato una procedura
aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi connessi per Equitalia Sud
S.p.A. (nel prosieguo semplicemente "Società Contraente");
- che all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'offerta presentata dall'Appaltatore è
risultata quella economicamente più vantaggiosa;
- che Equitalia, pertanto, con provvedimento del ha disposto l'aggiudicazione definitiva
del lotto in favore dell'Appaltatore;
- che in seguito all'esperimento dei controlli previsti dall'art. 11 del D. Igs. n. 163/2006,
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- che l'Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni
oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito un'idonea
cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa,
previste nel contratto medesimo, per un importo pari ad Euro, mediante polizza
fideiussoria n rilasciata da, il, con scadenza il,
indicante quali soggetti beneficiari Equitalia S.p.A. e la Società Contraente;
- che l'Appaltatore é in possesso di un apposita polizza assicurativa ai sensi di quanto disposto dal
D.M. Ministero dell'Interno del 1° dicembre 2010, n. 269, a copertura della Responsabilità Civile
verso terzi e contrattuale.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono
quanto segue.
Articolo 1

Premesse, allegati e definizioni

- Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
 - Allegato "A" (Schema contratto attuativo);
 - Allegato "B" (Capitolato tecnico);
 - Allegato "C" (Offerta dell'Appaltatore);
 - Allegato "D" (DUVRI);
 - Allegato "E" (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati).
- 2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - contratto normativo;
 - contratto attuativo;
 - Capitolato tecnico;
 - Offerta del Appaltatore;
 - DUVRI:
 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
 - 3. Ai fini del presente contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:
 - GRUPPO EQUITALIA: il Gruppo composto dalle seguenti società:
 - Equitalia S.p.A.,
 - Equitalia Nord S.p.A.,
 - Equitalia Centro S.p.A.,
 - Equitalia Sud S.p.A.,
 - Equitalia Giustizia S.p.A.,
 - Equitalia Servizi S.p.A.;
 - STAZIONE APPALTANTE: Equitalia S.p.A. in nome proprio ed altresì per conto delle Società Contraenti di seguito indicate;
 - SOCIETA' CONTRAENTE:
 - Equitalia Sud S.p.A.;
 - APPALTATORE: affidatario, per ciascun lotto, dei servizi oggetto del Capitolato tecnico.
 - SEDI: uffici amministrativi, sportelli per la riscossione, archivi;
 - G.P.G.: Guardia Particolare Giurata ai sensi del Regio Decreto n. 773 del 1931 e del relativo Regolamento d'esecuzione n. 635 del 1940;
 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: soggetto nominato dalla Società Contraente, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207 del 2010; il Direttore dell'Esecuzione, nello svolgimento dei propri compiti, sarà coadiuvato da Assistenti Operativi;
 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE: soggetto preposto

Ø

dall'Appaltatore alla gestione di ogni fase dei servizi oggetto del Capitolato tecnico;

- MANUALE OPERATIVO: documento contenente indicazioni operative che sarà consegnato all'Appaltatore dopo la stipula del Contratto e prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato;
- VIGILANZA FISSA: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la
 presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni
 richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di
 accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- VIGILANZA ISPETTIVA: servizio programmato svolto da G.P.G. presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti di seguito definito anche "ronda":
- TELESORVEGLIANZA: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della G.P.G.;
- TELEVIGILANZA: servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della G.P.G.. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati;
- TENUTA CHIAVI: servizio di custodia delle chiavi delle sedi;
- PRONTO INTERVENTO SU ALLARME: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla G.P.G. a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile o immobile:
- APERTURA E CHIUSURA SEDI: servizio programmato di apertura e chiusura sedi;
- CONTROLLO POSTA: servizio di verifica della corrispondenza, pacchi/plichi in ingresso con l'ausilio di macchina radiogena;
- CONTRATTO NORMATIVO: il presente contratto che disciplina i rapporti giuridici intercorrenti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore per l'esecuzione dei servizi di vigilanza armata e dei servizi correlati come descritti nel Capitolato tecnico;
- CONTRATTO ATTUATIVO: il contratto affidato ai sensi del contratto normativo ed avente ad oggetto l'attivazione e l'esecuzione dei servizi di vigilanza armata e dei servizi correlati come descritti nel Capitolato tecnico.

Articolo 2

Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione

1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi di vigilanza armata ed i servizi correlati da svolgere a favore della Società

Contraente, di seguito descritti:

- A. vigilanza fissa;
- B. vigilanza ispettiva;
- C. televigilanza;
- D. telesorveglianza;
- E. tenuta chiavi;
- F. intervento su allarmi;
- G. apertura e chiusura sedi;
- H. controllo posta.
- 2. I servizi affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico allegato sub B.
- 3. Le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte della Società Contraente, di specifici contratti attuativi in conformità allo schema di cui all'allegato A al presente contratto, nei quali saranno specificati le sedi presso cui eseguire i servizi commessi, le tempistiche entro cui i servizi stessi dovranno essere attivati e la durata complessiva del servizio.
- 4. L'Appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto attuativo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e restituzione dello stesso. La mancata sottoscrizione del contratto attuativo da parte dell'Appaltatore nei termini di cui sopra comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore stesso.
- 5. L'Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo della Società Contraente all'emissione di un numero minimo di contratti attuativi, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell'Appaltatore medesimo. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti di Equitalia e/o della Società Contraente, qualora il numero dei contratti attuativi emessi da quest'ultima ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori rispetto all'importo massimo pattuito con il presente contratto; né Equitalia né la Società Contraente potranno essere chiamate a rispondere nei confronti dell'Appaltatore qualora il numero dei contratti attuativi emessi dovesse essere inferiore alle attese del Fornitore stesso.
- 6. Equitalia si riserva inoltre la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D. lgs. n. 163/2006, per la durata massima di 36 mesi la ripetizione di servizi analoghi per un importo complessivo di Euro _______, oltre IVA, che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad eseguire.

Articolo 3 Durata

- 1. Il contratto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
- 2. Tale durata potrà essere protratta, previa tempestiva comunicazione scritta di Equitalia, fino a concorrenza del corrispettivo massimo previsto dal presente contratto, nell'ipotesi in cui, alla scadenza di cui al comma precedente, il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, anche

nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 6, non sia esaurito. In tale ipotesi, il contratto dovrà intendersi concluso al raggiungimento del predetto corrispettivo massimo.

- Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1, venga raggiunto il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto ed i relativi contratti attuativi dovranno intendersi conclusi al momento del suddetto raggiungimento.
- 4. Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la validità ed efficacia del contratto normativo e dei singoli contratti attuativi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile emettere contratti attuativi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.
- 5. I singoli contratti attuativi avranno la durata fissata dalla Società Contraente, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente contratto normativo.

Articolo 4 Corrispettivo

1.	Il corrispettivo massimo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione
	delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito nella misura complessiva di €
	,00 (euro/00), oltre IVA, di cui €,00 (euro/00) per oneri della
	sicurezza.

- 2. Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà, quindi, determinato a misura sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione individuato dalle società Contraenti in ciascun contratto attuativo, cui saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore medesimo.
- 3. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo non vincola in alcun modo la Società Contraente a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
- 4. Il corrispettivo contrattuale sopra indicato è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 5. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del D. Igs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate. In particolare, qualora sulla base delle rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.Igs. n. 163/2006, il Responsabile del Procedimento rilevi un aumento dei prezzi unitari di cui al presente contratto, superiore ad un quinto del valore degli stessi, i predetti prezzi saranno adeguati in relazione a tale variazione nella sola misura eccedente il quinto.
- 6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

- Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.
- 2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente contratto.
- L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Società Contraente, nonché a dare immediata comunicazione alle stesse di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto e dei singoli contratti attuativi.
- 4. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Società Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e dei singoli contratti attuativi ed a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
- 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Società Contraente, assumendosene ogni relativa alea.
- 6. L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale idonei e necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
- 7. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e dei singoli contratti attuativi da parte della Società Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
- 8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

- 9. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
- 10. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- 1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. Igs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- 6. Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di delle Società Contraenti, le quali si limiteranno a fornire al Responsabile del servizio per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
- 7. Resta inteso che l'Appaltatore è e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società Contraente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

- N

- 8. La Società Contraente potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali delle stesse e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
- 9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 7 Penali

- 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Società Contraente potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali indicate all'art.17 del Capitolato tecnico.
- L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore e non ancora corrisposti, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore. L'applicazione delle penali non esclude il diritto di agire per il ristoro del maggior danno subito.
- 3. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 8 Fatturazione e modalità di pagamento

- 1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 4, sarà corrisposto in acconti mensili posticipati, previa verifica, da parte del Direttore dell'esecuzione individuato dalla Società Contraente in ciascun contratto attuativo, dell'entità delle prestazioni commesse e della corretta esecuzione delle stesse, secondo quanto previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dal singolo contratto attuativo di riferimento. In particolare, al fine di procedere al pagamento delle rate, il Direttore dell'esecuzione provvederà, entro 20 giorni dalla scadenza di ogni periodo di riferimento, a verificare l'effettiva entità e tipologia delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore e, qualora le stesse siano effettuate correttamente, comunicherà all'Appaltatore medesimo l'ammontare del corrispettivo maturato, autorizzando l'emissione delle relative fatture.
- 2. Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura l'Appaltatore dovrà effettuare una ritenuta dello 0,5 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società Contraente dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 3. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del contratto attuativo, procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare

SCHEMA DI CONTRATTO

l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all'Appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

- 4. Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo del contratto attuativo ed il numero di CIG relativo al singolo contratto attuativo. Resta inteso che ciascuna Società Contraente non provvederà al pagamento delle fatture nelle quali non sia riportato il numero CIG sopra indicato, ovvero sia riportato un numero CIG errato.
- 5. Le fatture dovranno essere intestate alla Società Contraente che ha trasmesso il contratto attuativo ed inviate all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione del predetto contratto attuativo, ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto dalla medesima Società contraente.

о.	пр	agamento	delle fattu	ire avverra,	ai sensi de	э⊪ап. 3, 0	comma 1,	della rec	gge n.	136/2010,
	med	liante bonif	ico sul con	to corrente	n	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, intestat	o all'Appa	Itatore e	ed acceso
	pres	so	(Ban	ca o Poste	Italiane), Ag	jenzia o Fi	iliale	, in		, Via
			, A.E	3.1.	, C.A.B).	, IBAN			
		paltatore o oliche.	lichiara ch	e il predetto	conto corre	ente è app	positament	e dedicat	o alle c	ommesse
7.	Ai s	ensi dell'a	rt. 3, comi	ma 7, della	Legge n.	136/2010,	il Fornitor	e dichiara	che le	persone
	dele	gate ad op	erare sul c	onto corrent	e di cui al pr	ecedente	comma so	no:		
	•	nome		cognome _	?	nato a		il	c.f	
	e	nome	t	cognome		nato a	,,	il	c.f	
8.	L'Ap	paltatore s	i impegna	a comunica	re tempestiv	amente og	ni modifica	a dei dati t	rasmes	si ai sensi

- del presente articolo.
- L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
- 10. La Società Contraente verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga ad inviare alla Società Contraente copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente contratto, dall''Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
- 11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010.

- In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti. Analogamente, la Società Contraente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto attuativo relativamente al quale l'Appaltatore si sia reso inadempiente al citato obbligo.
- 12. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Società Contraente, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
- 13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ciascuna Società Contraente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Società Contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9 Recesso

- 1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
- 2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate con i singoli contratti attuativi.
- In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 10 Risoluzione

- 1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata per porre fine all'inadempimento, Equitalia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.
- 2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli: 2 (oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico

1

del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (responsabilità civile e garanzie), 13 (subappalto/divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

- 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Igs. n. 163/2006;
 - risoluzione da parte della Società partecipata di un singolo contratto attuativo per le cause previste nello stesso e per grave inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto attutivo medesimo;
 - d) mancato reintegro della cauzione;
 - e) negli altri casi previsti nel presente contratto.
- 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all'esecuzione del contratto a spese dell'Appaltatore

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e/o i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
- 3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. Igs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 12

Responsabilità civile e garanzie

- L'Appaltatore terrà indenne la Società Contraente da qualsiasi danno possa derivare alle medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
- 2. A garanzia dei danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi l'Appaltatore è in possesso della polizza n.______.
- 3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e che, pertanto, qualora l'Appaltatore

11/1/

non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.

- 4. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata ancorché accettata da Equitalia non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta iniziale ovvero sopravvenuta inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
- La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D. Igs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 6. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
- 7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa diversa da quella di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13 Subappalto/Divieto di subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

 Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1.	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in
	misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente contratto le seguenti
	prestazioni contrattuali:
a.	;
b.	
1.	Il subappalto sarà disciplinato dall'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.

N/

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 15 Riservatezza

- 1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
- 3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 16

Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

- 1. Ai sensi di quanto disposto dal D. Igs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Igs. n. 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
- Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 3. La Società tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
- 4. Equitalia, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
- Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
- 6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare

nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

- 7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
- 8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
- 9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.
- 10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
- 11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.

Articolo 17

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Equitalia ha nominato quale Responsabile del Procedimento in fase di gara il Dott. Giuseppe Del Vecchio. La Società Contraente provvederà alla nomina del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione per ciascun contratto attuativo. Il Direttore dell'esecuzione nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti potrà avvalersi dell'ausilio di assistenti operativi.

Articolo 18

Responsabile del servizio per l'Appaltatore

- 1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del contratto il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del contratto normativo e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Società contraente.
- 2. Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
- 3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

>	Cellulare	• •
jù.	Telefono	,
-	Fax	· 1
>	Indirizzo di posta elettr	onica certificata

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

- 4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del servizio devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.
- 5. Per ogni singolo contratto attuativo l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile di contratto che opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione della Società Contraente coordinandosi con il medesimo.

Articolo 19 Codice etico

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 20 Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

, lì L'Appaltatore	Equitalia S.p.A.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso); art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (responsabilità civile e garanzie), art. 13 (subappalto/divieto di subappalto); art. 15 (riservatezza).

•
L'Appaltatore

